

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Luigi DI MURRO Presidente

dott.ssa Elena LORENZINI Consigliere

dott. Alberto RIGONI Consigliere relatore

VISTI il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 e il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del giorno 22 ottobre 2014, con l'assistenza del segretario Sig.ra Stefania Brandinu, il relatore, Consigliere Alberto Rigoni, il Pubblico Ministero, rappresentato in udienza dal Sostituto Procuratore Generale Dott. M. Iacubino, l'Avv. G. Caia per i convenuti M.V., G.S., G.P., F.A., M.R., R.A., P.M., R.N.L., L.M., M.N. e C.A., nonché l'Avv. S. Mainardi per i convenuti I.A.R. e A.G.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n 43828 proposto ad istanza del Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione-Emilia Romagna della Corte dei conti nei confronti di M.V., G.S., G.P., F.A., M.R., R.A., P.M., R.N.L., L.M., M.N., C.A., I.A.R. e A.G..

FATTO

Con atto di citazione regolarmente notificato la Procura Contabile citava in giudizio M.V. in qualità di OMISSIS di OMISSIS, G. S., G. P., F. A., M. R., R. A., P. M., R. N. L., L. M., M. N., C. A. in qualità di membri della Giunta Comunale di OMISSIS, I. A. R. quale Capo Dipartimento Organizzazione del Comune di OMISSIS e A. G. quale Direttore del Settore Personale del Comune di OMISSIS per sentirli condannare al pagamento della somma di euro 46.539,18, oltre rivalutazione da dicembre 2011 alla data di pubblicazione della sentenza e interessi legali su tale somma fino alla data del soddisfo, a titolo di risarcimento di danno erariale in favore del Comune di OMISSIS, secondo la ripartizione della misura del 40% a carico del M., del 30% divisa in parti uguali tra i convenuti G., G., F., M., R., P., R. N., L., M. e C., del 20% a carico della I. e del 10% a carico dell'A..

La Procura riferiva che con esposti datati 21.12.2011 a firma di S.F. e di B.L., consiglieri comunali di OMISSIS, era stato segnalato che il Sindaco e la Giunta Comunale della predetta città avevano assunto L.M. a tempo determinato, con del. n. 131601/2011, quale Responsabile del Gabinetto del Sindaco.

Il provvedimento dava atto che il dipendente sarebbe stato inquadrato nella categoria e nel profilo professionale previsti dall'ordinamento dell'ente e che il rapporto di lavoro sarebbe iniziato il 9.06.2011 per cessare il 30.6.2016, fatta salva una diversa durata del mandato del Sindaco.

Si demandava al Direttore del Settore Personale l'adozione di tutti gli atti relativi alla costituzione del rapporto di lavoro e la stipulazione del contratto individuale.

SENT. N. 155/14/R

La delibera in questione fu assunta a voti unanimi, su proposta del Sindaco e sentito il Capo Dipartimento Organizzazione che aveva espresso il preventivo parere favorevole di regolarità tecnica.

Con determinazione dirigenziale P.G. N. 133789/2011 dell'8.06.2011 il Direttore del Settore Personale impegnava per l'esercizio 2011 la somma concernente il L. ed altri tre soggetti designati dal Sindaco quali componenti degli organi di *staff*.

La Procura riferiva che il contratto di lavoro fu stipulato il 9.06.2011 con la partecipazione del direttore del Settore Personale e l'inquadramento professionale indicato era di *"assistente direttivo attività organizzative e amministrative contabili"* nella categoria D, posizione economica D1 con la retribuzione di euro 1.763,89 lorde mensili oltre a quota della 13° mensilità, e assegni spettanti a norma di legge o contratto collettivo; quanto al trattamento economico accessorio, si chiariva che lo stesso era sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale ed era quantificato in € 45.000,00 annui lordi.

La Procura riferiva altresì che il prescelto era privo del diploma di laurea, indispensabile per ricoprire il posto deliberato secondo il nuovo schema organizzativo e dell'allocazione delle funzioni del Comune di OMISSIS, approvati con delibera di Giunta Comunale del 12.07.2011, n. 31.

Osservava che le funzioni attribuite al Gabinetto del Sindaco si collocano nella categoria D (con la necessità del diploma di laurea) del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 31.03.1999 e che numerose deliberazioni a firma del L. hanno riguardato affidamenti di forniture, liquidazioni di corrispettivi

contrattuali, autorizzazioni di missioni con l'assunzione d'impegni di spesa e ordinativi di pagamento, il tutto a conferma della rilevanza delle funzioni esercitate dal responsabile del Gabinetto, di fatto coincidenti con funzioni dirigenziali.

L'attrice riferiva che la mancanza del titolo di studio minimo per l'accesso alla categoria D da parte di L.M. non solo era pacifica al momento dell'affidamento dell'incarico, ma emergeva altresì dal *curriculum* che egli inviò in Comune e dalla risposta del Sindaco al Consiglio Comunale del 16.12.2011, dove si rese evidente che il prescelto avesse unicamente l'abilitazione all'esercizio della professione di ottico.

La Procura riferiva che il 20.12.2011 L.M. chiese, ai sensi dell'art. 39, comma 5, del CCNL la risoluzione del rapporto di lavoro, accettata dall'amministrazione comunale con determina n. 295647/2011 del 22.12.2011. Il Comune di OMISSIS avrebbe sostenuto, per il rapporto di lavoro con il L., oneri per euro 46.539,18, di cui euro 12.358,27 per trattamento retributivo base (ed euro 3.952,77 per oneri connessi) nonché euro 23.875,00 per l'indennità sostitutiva ex art. 90 TUEL (ed euro 6.353,14 per oneri connessi), somma che costituirebbe un danno ingiusto.

L'attrice richiamava l'orientamento giurisprudenziale in base al quale sussisterebbe danno erariale nell'ipotesi di assunzione ad un impiego pubblico di una persona che non sia in possesso del titolo di studio richiesto per le mansioni cui venga adibita.

L'erogazione di compensi in favore di soggetti che abbiano svolto un'attività senza il possesso del prescritto titolo di studio costituirebbe, a detta dell'attrice, un danno a carico del bilancio dell'ente interessato, a

prescindere dal fatto che gli emolumenti percepiti siano stati elargiti a fronte di prestazioni effettivamente svolte.

La Procura Regionale individuava condotte gravemente colpose nelle modalità di azione del Sindaco, dei componenti della Giunta Comunale, nel Capo Dipartimento Organizzazione e nel Direttore del Settore Personale del Comune di OMISSIS.

Al Sindaco M.V. si contestava l'individuazione nominativa del L. quale Capo di Gabinetto con la proposta datata 3.06.2011 (prot. n. 86/2011) indirizzata al Capo Dipartimento Organizzazione I.A.R.. Con tale atto il Sindaco *"chiede di procedere all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 35 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi vigente, dei signori: M.L. in qualità di Responsabile del Gabinetto del Sindaco ... con gli inquadramenti previsti dall'ordinamento dell'Ente"*, e con l'attribuzione di un emolumento sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 90, comma 3, TUEL, pari ad euro 45.000,00 annui.

Per l'attrice appariva evidente l'imprudenza della proposta in questione, atteso che il Sindaco avrebbe potuto e dovuto sapere che le funzioni di responsabile del Gabinetto fossero inquadrabili nella categoria D del personale non dirigente (non rientrando certo in quella inferiore né - in assenza di una formale previsione - nella dirigenza) e che, pertanto, fosse necessario il requisito del diploma di laurea. In ogni caso, dalla differenziazione degli emolumenti sostitutivi suggeriti per ciascuno dei quattro proposti per il proprio *staff* e con la proposta di attribuire a L. la somma maggiore, la Procura riteneva che si sarebbe dovuto esigere da

questi una prestazione qualitativamente superiore a quella degli altri, a sua volta di regola corrispondente ad un titolo di studio più elevato.

Per quanto attiene alla Giunta Comunale l'attrice osservava che la responsabilità amministrativa dei componenti deriverebbe dall'adozione della delibera n. 131601/2011 dell'8.06.2011, votata all'unanimità dagli odierni convenuti e con il parere favorevole di regolarità tecnica della Capo Dipartimento Organizzazione I.A.R..

Per quest'ultima l'Organo requirente contestava la sussistenza di gravi negligenze per non aver fornito all'organo collegiale elementi sull'illegittimità della nomina, sia con riferimento all'assenza del richiesto titolo di studio che con riferimento all'entità eccessiva dell'indennità sostitutiva (paragonabile a quella spettante a un dirigente), presumendo che la stessa avesse preso visione del *curriculum* del L. o, in caso di mancata produzione dello stesso da parte dell'interessato, per non aver compiuto un'approfondita istruttoria comprendente anche l'indagine sulla formazione del futuro responsabile del Gabinetto del Sindaco e sui suoi titoli di studio.

Nella condotta degli Assessori la Procura rilevava la colpa grave per non aver deliberato in maniera informata, atteso che il TUEL e il regolamento comunale assegnano alla delibera di Giunta il contenuto dispositivo precipuo di decidere *l'an* e il *quantum* dell'emolumento sostitutivo del trattamento accessorio di cui al CCNL. Sosteneva, infatti, che dalla semplice visione del *curriculum* del L. gli Assessori avrebbero dovuto notare la mancanza del diploma di laurea così da dover conseguentemente ritenere impossibile procedere alla sua assunzione con il riconoscimento dell'indennità massima tra quattro persone di *staff*, peraltro di un importo paragonabile a quello

spettante a un dirigente.

Infine l'attrice rilevava un ruolo concausale nella produzione del danno nella condotta di A. G., Direttore del Settore Personale e rappresentante dell'ente in occasione della stipulazione del contratto, cui era attribuito il compito di adottare tutti gli atti concernenti la costituzione del rapporto di lavoro e la stesura del contratto individuale.

L'organo requirente osservava che la delibera di Giunta aveva previsto che il dipendente sarebbe stato inquadrato nella categoria e nel profilo professionale stabiliti dall'ordinamento dell'ente. Poiché la somma complessiva di € 67.162,72 impegnata dall'A. sarebbe stata parametrata alle spettanze contrattualmente previste per la categoria D, posizione economica D1, l'operazione d'inquadramento nella categoria e nel profilo professionale è imputabile al predetto dirigente.

Per la Procura tale condotta sarebbe gravemente negligente per l'acritica valutazione dei presupposti di fatto, posto che la prima operazione da compiere nell'inquadramento del dipendente neo assunto ex art. 90 TUEL era quella della verifica del possesso del necessario titolo di studio, come si sarebbe operato in caso di assunzione a seguito di concorso.

Per quanto concerne la ripartizione degli addebiti tra i convenuti la Procura rimarcava la natura fiduciaria dell'incarico di Capo del Gabinetto da parte del Sindaco, e la competenza della Giunta con riferimento al riconoscimento e alla quantificazione dell'emolumento sostitutivo, concludendo per l'imputazione del danno al Sindaco per il 40% del totale, a ciascun componente della Giunta del 30% ripartito tra tutti in parti eguali, alla I. del 20% e all'A. del 10%.

SENT. N. 155/14/R

Con memoria depositata il 2.10.2014 si costituivano in giudizio M. V., sindaco di OMISSIS, G. S., G. P., F. A., M. R., R. A., P. M., R. N. L., L. M., M. N. e C. A., componenti della Giunta Comunale.

Eccepivano in via preliminare la violazione del principio d'insindacabilità nel merito delle determinazioni discrezionali dell'Amministrazione per la peculiarità degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici chiamati a coadiuvare l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo e a svolgere il necessario raccordo con gli uffici dell'Ente preposti all'ordinaria attività di gestione.

Affermavano che per tali posizioni vale il principio dell'*intuitus personae*, perfettamente coerente con lo spazio di larga discrezionalità che deve riconoscersi al titolare dell'ufficio elettivo nella costituzione degli uffici di diretta collaborazione.

Sostenevano che per l'assunzione dei dirigenti pubblici a contratto – destinati a ricoprire uffici investiti di poteri amministrativi rilevanti all'esterno e deputati anche all'attività gestoria - la giurisprudenza costituzionale ha fatto valere, con sempre maggior rigore, le regole di garanzia desumibili dall'art. 97 Cost..

In coerenza con tali coordinate costituzionali, l'art. 110 TUEL prescrive, per la copertura a contratto dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici e di qualifiche dirigenziali, il possesso dei *“requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire”* e il previo svolgimento di una *“selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico”*.

SENT. N. 155/14/R

Osservavano che manca nell'art. 90 TUEL analogia disposizione per il rilievo che negli atti di designazione dei componenti di tali uffici assume l'*intuitus personae*.

Distinguendo la fattispecie degli incarichi a contratto (art. 110 TUEL) da quella degli uffici di supporto agli Organi di direzione politica (art. 90 TUEL), infatti, il Legislatore avrebbe fornito un'indicazione chiara sulla specificità di questi ultimi e sulla conseguente inapplicabilità di quanto prescritto dall'art. 110 TUEL sui requisiti di professionalità e di previa selezione pubblica dei titolari d'incarichi dirigenziali a contratto.

Sostenevano che la Corte Costituzionale avesse riconosciuto l'essenzialità dell'*intuitus personae* nei c.d. uffici di *staff*, i quali non sono competenti all'esercizio di poteri amministrativi attivi e gestori, salvo la limitata attività strumentale correlata all'esplicazione delle funzioni di ausilio, collaborazione e raccordo conferite agli uffici stessi, ai sensi di legge.

Richiamavano vari orientamenti della Corte Costituzionale in base ai quali sussisterebbe flessibilità e ponderazione di una pluralità di elementi da considerare nella formazione degli uffici di *staff*, sempre alla luce del fondamentale nesso di *fiducia*, tanto che il possesso del diploma di laurea diviene irrilevante ai fini della designazione dei componenti degli uffici di diretta collaborazione.

Osservavano che il rinvio al CCNL da parte dell'art. 90 TUEL vale a circoscrivere l'ambito di discrezionalità per quanto attiene alla determinazione del trattamento stipendiale di base operando un ancoraggio con le categorie specificate da detto CCNL che non equivale affatto all'attribuzione dello status giuridico del personale di ruolo. Inoltre l'esame

del regolamento degli uffici del Comune, in attuazione dei principi generali e delle disposizioni citate del TUEL, rimarca la distinzione, funzionale e di *status*, tra gli uffici titolari di potestà amministrative e gli uffici di *staff*.

Osservavano altresì che la giurisprudenza recente della Corte dei conti rileva che il personale assunto secondo la previsione dell'art. 90 TUEL deve essere adibito ad esclusive funzioni di supporto delle attività di indirizzo e di controllo alle dirette dipendenze del Sindaco, al fine di evitare qualunque sovrapposizione con le funzioni gestionali ed istituzionali che devono invece dipendere dal vertice della struttura organizzativa dell'Ente.

Richiamavano i principi del diritto comunitario per sostenere la possibilità di scelta di un collaboratore di staff a prescindere dal titolo di studio.

Riguardo all'art. 90, comma 3 bis, TUEL, come introdotto dal D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, la difesa dei convenuti Sindaco e Giunta Comunale affermavano che il Capo di Gabinetto non acquisirebbe lo *status* di dirigente e la titolarità di poteri autoritativi o a rilevanza esterna, poiché per la sua designazione non valgono gli stringenti requisiti di professionalità (titolo di studio compreso) e di procedura (previa selezione pubblica), previsti dall'art. 110 TUEL per la dirigenza a contratto.

La difesa degli amministratori bolognesi sosteneva inoltre che la Procura aveva ommesso di considerare che il rinvio al CCNL costituisca una garanzia del lavoratore chiamato a far parte dell'ufficio di diretta collaborazione, e impone che l'assunzione dei dipendenti esterni da assegnare a codesti uffici debba avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, onde evitare l'erogazione di retribuzioni inferiori e comunque svincolate dalle previsioni del CCNL, mentre per gli uffici di diretta collaborazione del

Ministro l'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 consente una più ampia platea di scelta, estesa anche a collaboratori assunti mediante contratti di lavoro autonomo o di diritto privato.

La seconda finalità garantistica della norma sarebbe quella di fornire un parametro obiettivo all'Amministrazione nelle determinazioni del trattamento economico di base del personale di diretta collaborazione.

Considerata la rilevanza delle funzioni affidate al Capo di Gabinetto si comprende come gli atti amministrativi attuativi della deliberazione della Giunta e della previa designazione del Sindaco abbiano attribuito al L. un trattamento economico equiparato alla categoria D1 adeguato alle funzioni attribuite.

I convenuti M., G., G., F., M., R., P., R. N., L., M. e C. contestavano la sussistenza del nesso di causalità perché sarebbe la determinazione dirigenziale P.G. n. 133789 dell'8 giugno 2011 ad impegnare la spesa e dispone la quantificazione del compenso ed è il contratto di lavoro stipulato in data 9 giugno 2011, sottoscritto in nome dell'Amministrazione dal Direttore del Personale (P.G. n. 141271 del 14 giugno 2011) a specificare il trattamento economico parametrandolo alla categoria D, posizione economica D1.

Contestavano la quantificazione in atto di citazione per aver tralasciato la considerazione dell'effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative a fronte delle prestazioni effettivamente svolte.

Per quanto attiene alla determinazione dell'emolumento unico sostitutivo dei trattamenti accessori, ai sensi del comma 3 dell'art. 90 TUEL, i convenuti sostenevano che la fissazione del *quantum* deve legarsi coerentemente al

rango delle funzioni svolte e al particolare impegno che grava sul Capo di Gabinetto, considerando, a tale riguardo, anche il maggior apporto lavorativo ragionevolmente connesso allo svolgimento di dette funzioni.

Concludevano chiedendo il rigetto delle domande attoree o, in subordine, la rideterminazione del danno in considerazione dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.

Con memoria depositata il 2.10.2014 si costituivano in giudizio I. A. R., Capo Dipartimento Organizzazione e A. G., Direttore del Settore Personale del Comune di OMISSIS, con il patrocinio dell'Avv. S. Mainardi del Foro di Bologna.

Contestavano l'erronea, a loro dire, interpretazione dell'art. 90 TUEL che consentiva la costituzione di uffici posti alle dipendenze del Sindaco o della Giunta per l'esercizio di funzioni loro attribuite, subordinando l'assunzione alla sola mancanza di deficit strutturale dell'ente.

Sostenevano che nella formulazione originale dell'art. 90 TUEL non vi sia alcun riferimento alla necessità di specifici titoli di studio da parte dei prescelti, proprio per la particolare finalità degli incarichi di staff, come confermato anche dal testo dell'art. 110 TUEL, che nel disciplinare gli incarichi a contratto per i dirigenti responsabili di servizi o uffici, nonché per gli incarichi dirigenziali di alta specializzazione si premunisce di richiamare le effettive competenze dei designati anche in base al loro titolo di studio.

Il mancato riferimento a dette caratteristiche nell'art. 90 TUEL lascerebbe supporre che l'ente non sia tenuto all'osservanza dei requisiti di professionalità, come sembrerebbe confermato dalla giurisprudenza della Corte dei conti.

Richiamavano altresì le pronunce della Corte Costituzionale in materia di uffici di diretta collaborazione dei soggetti politici, dove è stata dichiarata infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1 D.L. 181/2006 in materia di decadenza automatica degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, collocando detti organismi nell'ambito organizzativo riservato all'autorità politica e che pongono detti incarichi entro una particolare prerogativa giustificata dalla fiduciarietà dell'incarico.

Negavano che le funzioni attribuite al L. potessero essere inquadrare nell'ambito delle attività amministrative e gestionali proprie dei funzionari del Comune di OMISSIS inquadrati nella categoria D del CCNL.

Richiamavano le decisioni della Corte dei conti in base alle quali non sussisterebbe l'obbligo della laurea per detto incarico, sostenendo che gli unici requisiti per considerare ragionevole l'attribuzione di compiti di staff siano l'assenza di compiti amministrativi o gestionali, le funzioni e il *curriculum* coerente con l'incarico.

I convenuti I. e A. richiamavano la modifica all'art. 90 TUEL, intervenuta con D.L. 90/2014, secondo la quale ci sarebbe una conferma, anche a livello normativo, del fatto che sussisterebbe il divieto di mansioni gestionali ai soggetti incaricati in via fiduciaria di far parte degli staff dei Sindaci.

Citavano una nota interpretativa ANCI-UIP secondo la quale gli incarichi ex art. 90 TUEL, non riferendosi a compiti gestionali, non potrebbero essere ricondotti a mansionari delle categorie che potrebbero in teoria anche essere di livello dirigenziale.

Affermavano che in fase istruttoria antecedente alla deliberazione della Giunta Comunale che ha portato alla nomina del L. sono state valutate

correttamente tutte le caratteristiche del soggetto indicato dal Sindaco, che dal *curriculum* presentava le caratteristiche idonee per l'incarico, con ciò declinando ogni responsabilità in merito alle scelte successive degli amministratori locali che hanno deliberato l'effettiva nomina.

Invocavano la mancanza di responsabilità anche in relazione all'inquadramento nella categoria D del CCNL del L. in quanto trattasi di parametro di riferimento per la gestione economica del contratto, osservando che il rinvio da parte dell'art. 90 TUEL garantisce il lavoratore fissando un limite non derogabile *in pejus*.

Quanto al trattamento economico sostitutivo in concreto erogato al L., i convenuti I. e A. sostenevano che trattasi di emolumento proporzionato ai compiti svolti dal Capo di Gabinetto. In tal senso non ci sarebbe alcun rilievo nei confronti dei due convenuti, posto che i parametri retributivi, compreso l'emolumento omnicomprensivo degli straordinari, era stato scrutinato e valutato ai sensi della normativa di settore in considerazione della variabilità d'orario del Capo di Gabinetto.

Valutavano non eccessiva l'indennità attribuita al L., che non è di livello dirigenziale pur se inquadrato in categoria D, laddove i dipendenti inquadrati in categoria C, livello C5, percepiscono una retribuzione superiore.

In via subordinata chiedevano sia dichiarata l'insussistenza della responsabilità amministrativa per mancanza di colpa grave per aver svolto un accurato esame istruttorio e per aver agito nell'ambito di un quadro normativo e giurisprudenziale privo di chiarezza.

Contestavano altresì la mancanza di un concreto danno erariale sul presupposto che, in base a recenti pronunce giurisprudenziali della Corte dei

conti, mancherebbe l'inutilità della prestazione offerta dal L..

Concludevano chiedendo il rigetto delle domande attoree o, in subordine, la rideterminazione del danno in considerazione dell'effettivo espletamento dell'incarico.

All'udienza del 22 ottobre 2014 il P.M. nella persona del V.P.R. Dott. Marcello Iacubino concludeva come da atto di citazione.

Gli Avv. ti G. Caia e S. Mainardi per i convenuti concludevano come da rispettive memorie difensive.

DIRITTO

La fattispecie all'esame di questa Corte consiste in un'ipotesi di danno erariale perpetrato nei confronti del Comune di OMISSIS da parte del Sindaco M. V., della Giunta Comunale, del Capo Dipartimento Organizzazione I. A. R. e del Direttore del Settore Personale A. G. in relazione alla nomina, avvenuta con deliberazione di Giunta P.G. n. 131601/2011 del 8.06.2011, di L. M. quale Capo di Gabinetto del Sindaco e la conseguente corresponsione al predetto di emolumenti corrispondenti alla categoria D, posizione economica D1, in assenza dei requisiti minimi per accedere a detto inquadramento economico per non aver conseguito il titolo di studio del diploma di laurea, come richiesto dal CCNL enti locali all'epoca vigente.

Il danno è quantificato dalla Procura Regionale in euro 46.539,18, oltre rivalutazione dal dicembre 2011 alla data della pubblicazione della sentenza e interessi su tale somma fino alla data del soddisfo, pari agli oneri sostenuti dal Comune di OMISSIS per il trattamento retributivo del L. nel periodo compreso tra il 9.06.2011, data di sottoscrizione del contratto di lavoro

individuale a tempo determinato, e il 20.12.2011, data di cessazione del rapporto di lavoro a seguito delle dimissioni presentate dal predetto.

In particolare con la richiesta di condanna la Procura Contabile attribuisce il 40% del danno contestato al Sindaco M., il 30% in parti uguali ai convenuti G., G., F., M., R., P., R. N., L., M. e C. quali Assessori della Giunta Comunale che ha deliberato con il voto unanime la nomina del Capo di Gabinetto, il 20% a I. A. R. e il 10% ad A. G..

Il Collegio ritiene che siano stati provati tutti gli elementi per affermare la sussistenza della responsabilità amministrativa dei convenuti.

Appare opportuno premettere, prima di ogni altra considerazione, la ricostruzione del fatto di cui è causa.

Con lettera del 3.06.2011 indirizzata al Capo Dipartimento Organizzazione I. A. R. il Sindaco M. V. indica espressamente, ai sensi dell'art. 90 TUEL e dell'art. 35 Regolamento sull'Organizzazione Generale degli Uffici e Servizi, il nominativo delle persone che dovranno rivestire incarichi posti alle dirette dipendenze del Sindaco e da lui fiduciarmente designati.

Tra questi compare il nome del L., indicato quale Responsabile del Gabinetto del Sindaco.

L'art. 35 del Regolamento sull'Organizzazione Generale degli Uffici e Servizi, richiamato nella richiesta, prescrive espressamente che detto personale sia assunto su proposta nominativa del Sindaco, e che detta proposta debba necessariamente indicare : a) l'ufficio di destinazione del collaboratore; b) la categoria e il profilo professionale di inquadramento, in relazione ai CCNL vigenti; c) la durata del rapporto di lavoro, che non può essere superiore alla durata temporale del mandato del proponente.

SENT. N. 155/14/R

La missiva del M. contiene solo in parte detti elementi, in quanto, pur indicando il L. quale destinatario della funzione di Capo del Gabinetto e la durata del contratto, non indica con chiarezza la categoria e il profilo professionale, ma si limita a richiamare "... gli inquadramenti previsti dall'ordinamento dell'Ente", salvo poi proporre di conferire al medesimo un emolumento sostitutivo dei compensi per lo straordinario e per altre indennità, previsto dall'art. 90, terzo comma, TUEL, del quale effettua una precisa quanto dettagliata quantificazione nella somma di euro 45.000,00 annui.

A seguito della missiva il Settore Personale del Comune di OMISSIS predispone, ai fini istruttori per l'assunzione della deliberazione di Giunta, un preventivo di spesa dove, al fine di rispettare le indicazioni del Sindaco sulla quantificazione dell'emolumento sostitutivo, L. M. viene inquadrato nella categoria D, posizione economica D1, ovvero in una posizione economica che non poteva rivestire in quanto riservata a personale laureato in considerazione delle funzioni che gli si potevano attribuire secondo l'allegato A del CCNL sottoscritto in data 31.0.1999.

Detto preventivo è predisposto esclusivamente per il L. per la deliberazione collegiale, dove si prevede un impegno di spesa pari ad euro 288.354,28 fino al OMISSIS (data di cessazione del mandato sindacale), e cumulativamente per tutti e quattro i prescelti indicati nella missiva del M. del 3.06.2011 per la determinazione dirigenziale, da cui si evince l'inquadramento nella posizione economica D1 per il Responsabile di Gabinetto, per il Responsabile e per l'Addetto Ufficio Stampa, mentre per l'Addetto alla Segreteria del Sindaco si opera un inquadramento nella

posizione economica C1.

Il primo dei citati preventivi si riferisce, peraltro, esclusivamente all'impegno per la copertura dell'emolumento sostitutivo ex art. 90, terzo comma, TUEL, del Responsabile del Gabinetto, che fa coincidere esattamente la cifra dell'assegno all'importo indicato dal Sindaco (euro 45.000,00 annui), cui si aggiungono altri oneri per euro 11.974,50 annui.

A partire da questo momento, il L., di fatto, risulta inquadrato in una categoria alla quale non poteva accedere, atteso che ai lavoratori della categoria D sono attribuite, ex CCNL, attività caratterizzate da conoscenze pluri-specialistiche con un grado di esperienza pluriennale che richiedono una base teorica acquisibile con un diploma di laurea. Va inoltre considerato che, in disparte alla preparazione di base, gli appartenenti alla categoria D sono tenuti a svolgere compiti di contenuto tecnico, gestionale o direttivo, con attribuzione di attività ad elevata complessità anche di tipo direttivo. Lo stesso CCNL in via esemplificativa riconduce alla predetta categoria profili professionali corrispondenti alle principali libere professioni che richiedono l'iscrizione ad un ordine professionale la cui ammissione è subordinata al conseguimento del diploma di laurea (ingegnere, architetto, farmacista, avvocato ecc...) in contrapposizione evidente con la categoria C per la quale il CCNL indica ad esempio altre libere professioni per accedere alle quali è sufficiente un diploma di scuola secondaria (geometra, ragioniere) e altre figure professionali (educatore asili nido, maestra di scuola materna ecc...) per le quali non è necessaria la preparazione a livello universitario.

Il giorno 7.06.2011 I. A. R. esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica in merito alla proposta di nomina del L. a Responsabile del Gabinetto del

SENT. N. 155/14/R

Sindaco, seguita da analogo parere di regolarità contabile della Ragioneria.

In data 8.06.2011 la Giunta Comunale approva la proposta di nomina del L., facendo espresso richiamo all'art. 90 TUEL sulla costituzione di uffici alle dirette dipendenze del Sindaco e all'art. 35 reg. org. sulla procedura per le assunzioni a tempo determinato dei collaboratori. Detta delibera recepisce la richiesta del Sindaco di attribuire ai sensi dell'art. 90, comma terzo, TUEL al prescelto l'emolumento sostitutivo nella misura indicata dal M., pari ad euro 45.000,00 annui lordi. Nella medesima delibera si fa espresso riferimento anche all'art. 14 del reg. org. che consente al Sindaco di indicare il Responsabile del Gabinetto a prescindere dalla dettagliata istruttoria indicata dal precedente art. 13 per le nomine dirigenziali, le quali imporrebbero la valutazione delle esperienze, delle attitudini e delle capacità professionali dei prescelti.

Si osserva peraltro che nella deliberazione della Giunta Comunale non si considera espressamente l'inquadramento professionale di L. M. in una specifica categoria, dandosi semplicemente atto che lo stesso " ... sarà inquadrato nella categoria e nel profilo professionale previsti dall'ordinamento dell'Ente", senza quindi una preventiva collocazione, procedendosi peraltro all'approvazione dell'impegno di spesa conseguente alla sua assunzione a tempo determinato.

La procedura per l'assunzione del L. si completa con la determina del Direttore del Settore Personale A. G. PG n. 133789/2011 del 9.06.2011 con l'imputazione della spesa complessiva di euro 67.162,72 al bilancio del Comune di OMISSIS del 2011 (come da preventivo predisposto dal Settore Personale) e con la sottoscrizione del contratto individuale in data 9.06.2011

dove *per la prima volta* è definito l'inquadramento professionale temporaneo di L. M. quale "Assistente Direttivo Attività Organizzative e Amministrative Contabili Categoria : D – Posizione Economica : D1", esplicitando quindi in un atto formale un inquadramento che, sino a questo momento, era rimasto confinato nell'attività istruttoria e preparatoria.

La sussistenza di un danno per l'amministrazione comunale è evidente, laddove si ritiene non corretto che al L. sia stato corrisposto un trattamento economico (stipendio base, emolumento sostitutivo ex art. 90, terzo comma, TUEL ed altri trattamenti accessori) per una categoria professionale (categoria D) alla quale non poteva, per carenza del diploma di laurea, avere accesso.

Così ricostruito il quadro di fatto della fattispecie sottoposta all'esame della Corte, il Collegio osserva che mai in nessuna parte dell'elaborata procedura di assunzione del Responsabile di Gabinetto del Sindaco è citato l'art. 110 TUEL, né mai alcun organo comunale ritiene di collocare l'assunzione del L. nell'ambito del predetto articolo.

Come giustamente osservato dalle difese dei convenuti, sussiste una fondamentale differenza tra gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 TUEL e quelli ai sensi dell'art. 110 TUEL, in quanto quest'ultima norma disciplina al primo comma gli incarichi a contratto per i responsabili di servizi o degli uffici, mentre al secondo comma si occupa degli incarichi di alta specializzazione. In entrambi i casi, con riferimento al testo della norma antecedente alla modifica del 110, primo comma, TUEL introdotta con l'art. 11, comma primo, legge n. 114/2014, si fa riferimento esplicito alla necessità che i soggetti prescelti per dette attività siano in possesso di requisiti

particolari che li rendano adatti alle mansioni specialistiche o direttive che andranno a rivestire, e ciò con riferimento al titolo di studio che va sicuramente ricondotto al diploma di laurea o a titolo equipollente.

Presupposti differenti invece sono richiesti per gli incarichi afferenti agli uffici di supporto agli organi di direzione politica alle dipendenze del Sindaco, del Presidente della Provincia, delle Giunte o degli Assessori, per i quali la norma non impone requisiti specifici o titoli particolari di studio.

Il Collegio ritiene peraltro che, effettivamente, la procedura per la nomina del Responsabile del Gabinetto del Sindaco debba avvenire secondo quanto disciplina l'art. 90 e non l'art. 110 TUEL, proprio per la fiduciarità insita nell'incarico, e che quindi non sia affatto necessario che il prescelto abbia uno specifico titolo di studio che ne attesti la professionalità.

Quindi si ritiene che il Sindaco possa esercitare la scelta degli organi di staff con estrema libertà per quanto attiene all'identificazione dei soggetti prescelti che, ovviamente, devono in primo luogo avere la fiducia dell'organo di vertice, ma sui quali non sussiste alcun requisito ostativo in merito all'iter formativo dei selezionati.

Ciò che rende illegittima la nomina del L. non è, pertanto, da ricercare nella carenza di un particolare titolo di studio (che, come detto, risulta essere una condizione non indispensabile per l'incarico di Responsabile di Gabinetto), ma nel successivo inquadramento in una categoria professionale (categoria D) che presuppone, invece, un titolo di studio adeguato corrispondente alla laurea o a diploma equipollente.

La Sezione reputa quindi che la lettera del 3.06.2011 inviata dal M. alla I. sia stata condizionante per l'intera procedura, proprio nel momento in cui,

invece di riportare con chiarezza la categoria e il profilo professionale d'inquadramento con specifica indicazione, come richiedeva l'art. 35, comma secondo, lett. b) reg. ord., il Sindaco si è limitato a chiedere per i quattro prescelti gli "inquadramenti previsti dall'ordinamento dell'Ente", con ciò omettendo una necessaria quanto indispensabile qualificazione economica dei soggetti di nomina fiduciaria, demandando ad altri (e, nel caso di specie, al Capo Dipartimento Organizzazione e al Direttore del Personale) l'inserimento di fatto in una categoria professionale più rispondente alle mansioni per le quali il L., con gli altri tre soggetti di staff, si accingeva a prestare la sua attività per il Comune di OMISSIS.

Tale omissione comporta l'illegittimità della nomina soprattutto se posta in relazione alla seconda parte della predetta missiva del 3.06.2011, nella quale il Sindaco propone alla Giunta Comunale, per il tramite del Capo Dipartimento Organizzazione, una non motivata attribuzione al L. di un unico emolumento comprensivo dei compensi per gli straordinari, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione ai sensi dell'art. 90, terzo comma, TUEL, in una misura eccessiva ed esorbitante, per la quale giunge persino a darne una quantificazione in una cifra pari ad euro 45.000,00 annui, senza preoccuparsi di fornire alcuna motivazione sulle circostanze che inducevano a derogare per i prescelti la corresponsione di un trattamento accessorio previsto dal CCNL, e senza curarsi di fornire un qualsiasi criterio onde giustificare l'esatta quantificazione del compenso in una misura siffatta, sicuramente al di sopra di quanto avrebbe potuto aspirare il L. alla luce del titolo di studio in suo possesso che, dal curriculum allegato alla procedura di nomina, risulta essere un diploma professionale di

ottico conseguito all'età di vent'anni.

Va altresì osservato che l'attribuzione di un emolumento sostitutivo del trattamento accessorio ai sensi dell'art. 90, terzo comma, TUEL va disposta, secondo quanto previsto dalla predetta norma, con provvedimento motivato della Giunta. In tale contesto la lettera del Sindaco del 3.06.2011 può, al limite, essere interpretata come una richiesta rivolta all'organo collegiale in tal senso, ma non poteva certo spingersi a quantificare nel concreto e dettagliatamente con una precisa quanto immutabile determinazione detto emolumento sostitutivo la cui indicazione spettava solamente alla Giunta Comunale.

Passando all'analisi dell'elemento soggettivo, si ritiene che il comportamento tenuto dai convenuti nella vicenda sia connotato da colpa grave.

Per quanto attiene al Sindaco M. V., la ricostruzione sin qui svolta induce a ritenere che preminente sia stato il suo ruolo nel consentire di inquadrare il Responsabile di Gabinetto in una categoria professionale alla quale non avrebbe potuto avere accesso senza il titolo di studio corrispondente.

Particolarmente inescusabile appare la volontà di attribuzione di un emolumento sostitutivo in palese violazione delle attribuzioni di Sindaco il quale, come detto, non aveva questa facoltà, che la normativa di settore attribuisce alla Giunta. Inoltre detta voce stipendiale è stata quantificata in misura eccessiva rispetto alla naturale collocazione in una classificazione più consona alla preparazione e all'esperienza del prescelto, con l'aggravio del fatto che la somma maggiore (euro 45.000,00) è stata prevista proprio per il L., mentre per gli altri designati agli organi di staff le somme risultano sensibilmente minori (euro 15.000,00 per l'addetto alla segreteria del

Sindaco, euro 17.000,00 per l'addetto stampa, ed euro 37.000,00 per il Responsabile Ufficio Stampa, quest'ultimo soggetto laureato).

Non si può neppure sostenere che il M. non fosse a conoscenza della mancanza del titolo di studio adeguato per l'inquadramento economico di cui, di fatto, è stato beneficiario il L.. È insito nella fiduciarietà dell'incarico il fatto che il M. conoscesse personalmente il prescelto quale responsabile di un ufficio così importante nel raccordo tra il vertice dell'ente locale e l'apparato burocratico, e il fatto che fosse assolutamente consapevole della mancanza del titolo di studio della laurea o, comunque, di un titolo adeguato per l'inserimento nella categoria D. Infatti, dal curriculum allegato alla proposta di deliberazione, si evince chiaramente, anche a una lettura superficiale, che la formazione scolastica del L. si conclude con il conseguimento di un diploma professionale di ottico, di sicuro non sufficiente per raggiungere i massimi livelli stipendiali.

Non appare neppure giustificabile la difesa sostenuta dal Sindaco in occasione dell'udienza conoscitiva del 13.01.2012 avanti al Consiglio Comunale, appositamente convocata per approfondire la vicenda oggetto di causa, laddove il convenuto M. V. sostiene che la questione è sorta solamente nel momento in cui il L. avrebbe comunicato che il suo titolo di studio non sarebbe stato equipollente ad un diploma, in quanto spetta al proponente verificare la rispondenza del curriculum alla possibilità di rivestire l'incarico proposto e a poter ricevere un determinato trattamento economico che, come detto, nella fattispecie è stato imposto in via assolutamente vincolante. Vi è da aggiungere che mai un titolo di studio del genere poteva essere interpretato, secondo logica ed esperienza, come

SENT. N. 155/14/R

diploma equipollente alla laurea, posto che il L. dichiara di averlo conseguito nel 1994, all'età di soli vent'anni (essendo nato nel 1974).

Deve ritenersi connotato dall'elemento soggettivo della colpa grave il comportamento dei componenti della Giunta Comunale di OMISSIS presenti alla votazione della deliberazione n. 131601/2011 del 8.06.2011 e votanti, in senso favorevole, non tanto alla nomina del L. a Responsabile di Gabinetto sia pure in assenza di un titolo di studio adeguato (che, come detto, non inficia la scelta del Sindaco alla sua designazione nell'ambito dell'esercizio di una discrezionalità riconosciuta dall'ordinamento e dalle norme di settore), quanto al suo inquadramento economico in misura spropositata rispetto a quanto sarebbe stato corretto alla luce del suo curriculum vitae. Detta sproporzione emerge chiaramente dal fatto che nella deliberazione n. 131601/2011 si impegna, approvandola, una spesa di euro 288.354,28 dal giorno successivo all'adozione del provvedimento collegiale fino alla scadenza naturale del mandato del Sindaco, ovvero fino al OMISSIS, somma, peraltro, che si riferisce al solo emolumento sostitutivo ex art. 90, comma terzo, TUEL. L'elevato ammontare di detto importo avrebbe dovuto spingere ciascun membro della Giunta ad analizzare il motivo per il quale veniva approvata solamente una parte delle voci stipendiali spettanti al L., tanto che, se fosse stato espletato un semplice quanto doveroso approfondimento istruttorio sarebbe certamente emerso che la retribuzione complessiva, che si doveva commisurare alla somma già rigidamente indicata quale emolumento sostitutivo degli straordinari e del premio produzione, si collocava necessariamente in una categoria stipendiale elevata e in una posizione economica di vertice, quale la p.e. D1, non

consona quindi ad un rapporto di lavoro, sia pure a tempo determinato, con un soggetto privo dei titoli per potervi accedere.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il comportamento gravemente colposo degli Assessori che hanno deliberato all'unanimità dei presenti emerge in tutta la sua chiarezza laddove si consideri che l'art. 90, terzo comma, TUEL, attribuisce proprio alla Giunta la competenza ad attribuire il trattamento accessorio, dando a detto organo la valutazione dei presupposti per la sua concessione e la quantificazione complessiva. La mancanza della delibazione di detti elementi, che emerge dalla parte motiva del provvedimento del 8.06.2011, dove si accetta acriticamente la quantificazione operata nella nota del Sindaco, conferma la carenza di ogni valutazione da parte dell'organo collegiale.

Va ravvista nella fattispecie in esame la colpa grave della convenuta I. A. R., Capo Dipartimento Organizzazione del Comune di OMISSIS per aver rilasciato parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49, primo comma, TUEL all'assunzione di L. M. con la previsione di un trattamento stipendiale eccessivo e non accessibile con il curriculum studi in suo possesso.

La convenuta I. ha, a giudizio del Collegio, commesso una grave negligenza nel corso dell'intera istruttoria preliminare alla deliberazione non accorgendosi che la mancanza della laurea precludeva al soggetto indicato dal Sindaco non tanto, come già rilevato, di assumere l'incarico di Responsabile di Gabinetto, quanto di poter ricevere, secondo un corretto inquadramento, l'emolumento sostitutivo ex art. 90, terzo comma, TUEL, nella misura indicata dal M. in una categoria stipendiale riservata a laureati.

Il ruolo del Capo Dipartimento Organizzazione è particolarmente importante

nell'amministrazione dell'ente locale, laddove si consideri che deve provvedere a garantire la completezza dell'istruttoria antecedente alle deliberazioni della Giunta. Il suo dovere è quello di garantire l'osservanza delle procedure interne del funzionamento dell'organo collegiale e di consentire a ciascun assessore la conoscenza completa, anche sotto il profilo della legalità, di tutti gli argomenti oggetto di discussione e di approvazione. In questo senso il parere di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL non è l'apposizione di una "formula di stile", ma segue ad una puntuale verifica degli argomenti che si pongono in discussione e della loro correttezza giuridica, che va al di là del semplice deliberato per investire le possibili conseguenze legali della loro approvazione.

Appare quindi evidente che la I., apponendo il parere di regolarità tecnica del 7.06.2011 (riconducibile all'ufficio dalla stessa diretto), e provvedendo a controfirmare la deliberazione n. 131601/2011, ha dato un apporto fattivo alla realizzazione del danno erariale che, accompagnato dall'evidente negligenza del suo comportamento, ha determinato un depauperamento ingiustificato delle finanze comunali concretizzatosi nel maggior importo dei compensi (stipendio base e emolumento sostitutivo) corrisposti al L., rispetto a quanto sarebbe stato suo diritto ottenere secondo un corretto inquadramento.

Analoghi rilievi possono essere mossi nei confronti del Direttore del Settore Personale A. G., che era stato delegato dalla Giunta ad adottare gli atti relativi alla costituzione del rapporto di lavoro e che concretamente ha sottoscritto il contratto a tempo determinato con L. M. in nome dell'amministrazione comunale, nella cui condotta emerge la colpa grave.

SENT. N. 155/14/R

Con la sua determinazione PG n. 133789/2011 del 9.06.2011, l'A. pur rispettando la determinazione giuntale nella quantificazione dell'emolumento sostitutivo, ha impegnato le spese per una somma correlata alla categoria D del CCNL in vigore senza che sia stato sollevata da parte sua alcun rilievo circa l'inserimento in una categoria per la quale un non laureato poteva essere collocato.

Detto comportamento negligente appare aggravato dal fatto che con il successivo contratto individuale del 9.06.2011, redatto presumibilmente dall'A., il Direttore del Personale esplicita l'inquadramento professionale del L. nella categoria D, posizione economica D1, in maniera superficiale e senza alcuna valutazione dei presupposti di fatto (e quindi del titolo di studio) che avrebbero consentito una rivisitazione dell'intera procedura di nomina, tanto da indurre, se fosse stata usata la diligenza adeguata all'esperienza e alla posizione del predetto funzionario, un riesame da parte della Giunta Comunale della decisione afferente l'attribuzione dell'emolumento sostitutivo e, in definitiva, il giusto inquadramento stipendiale.

Ad aggravare il quadro generale si deve aggiungere l'osservazione che, di fatto, dopo la nomina L. M. non si è limitato a svolgere la funzione per la quale era stato assunto, ma ha effettuato compiti specifici tipici della dirigenza. Detta circostanza emerge dalla copiosa produzione di provvedimenti di natura gestionale a firma del L. (tra cui spiccano numerose autorizzazioni a trasferte di dipendenti ed amministratori comunali con i corrispondenti atti di liquidazione delle spese) e come risulta dalla delega, conferita con determinazione dirigenziale della Segreteria Generale PG n.

SENT. N. 155/14/R

268700/2011 del 17.11.2011, con la quale vengono attribuite "... funzioni e responsabilità gestionali in merito agli atti amministrativi, di rilevanza contabile e non, al responsabile del Gabinetto del Sindaco". Con detta delega al L. sono state delegate funzioni gestionali, amministrative, finanziarie e contabili che comportavano, quindi, la possibilità di assumere provvedimenti di natura finanziaria, impegni di spesa, convenzioni, missioni e ferie del personale, autorizzazione ad effettuare spese di rappresentanza ed altre attività tipiche della funzione dirigenziale.

La Sezione reputa esistente il nesso causale tra le condotte dei convenuti, per le quali è stata accertato l'elemento soggettivo della colpa grave, e il danno erariale patito dal Comune di OMISSIS, posto che l'intera serie procedurale degli atti sin qui esaminati (proposta del Sindaco del 3.06.2011, parere di regolarità tecnica del 7.06.2011, deliberazione di Giunta n. 131601/2011, impegno di spesa PG n. 133789/2011, contratto individuale del 9.06.2011) ha avuto, come effetto causale, la corresponsione di emolumenti al Responsabile del Gabinetto del Sindaco in misura superiore a quanto gli sarebbe spettato se inquadrato correttamente.

Dopo aver ritenuto sussistenti di tutti gli elementi della responsabilità amministrativa, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, in capo ai convenuti per i fatti loro ascritti in atto di citazione, il Collegio, nella concreta quantificazione del danno inferto al Comune di OMISSIS dai convenuti, ritiene di considerare i vantaggi conseguiti dall'amministrazione a seguito delle condotte illecite ai sensi dell'art. 1 bis L. n. 20/1994, novellato con L. n. 639/1996.

Infatti non si può dubitare, trattandosi di circostanza non contestata dalle

parti, che L. M. abbia effettivamente svolto, nel breve periodo in cui ha rivestito la carica di Responsabile di Gabinetto (da giugno a dicembre 2011), una serie di mansioni derivanti dagli obblighi contrattuali e andati, quindi, a vantaggio del Comune di OMISSIS.

Né appare convincente la tesi propugnata dalla Procura Contabile in citazione secondo la quale non si dovrebbero considerare le prestazioni effettivamente svolte dai soggetti che abbiano lavorato senza il prescritto titolo di studio, onde far coincidere l'intero danno interamente con le retribuzioni percepite dal L.. Infatti non si ritiene, come ampiamente esposto nei motivi di questa decisione, che vi sia stato nella fattispecie il conferimento dell'incarico ad un soggetto in assoluto privo di un titolo richiesto dalla legge, ma che sia stato attuato l'inquadramento economico in una categoria retributiva a lui preclusa per la mancanza del titolo di studio della laurea.

Ciò posto, operando una valutazione equitativa delle prestazioni svolte da L. M. per l'amministrazione danneggiata e tenuto conto dei vantaggi conseguiti dal Comune di OMISSIS in conseguenza dell'incarico illegittimo, si ritiene equo determinare il danno nell'importo complessivo di euro 30.000,00 comprensivo di rivalutazione monetaria. Detto importo tiene conto delle retribuzioni che sarebbero spettate al Responsabile di Gabinetto se fosse stato correttamente inquadrato in una categoria consona al suo titolo di studio, che si ravvisa nella categoria B del CCNL 31.03.1999, posto che l'allegato A al predetto contratto consente l'inserimento in detta categoria dei lavoratori con buone conoscenze specialistiche per le quali la base teorica è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi

di formazione specialistici.

Ferma restando la quantificazione generale del danno così determinata, il Collegio ritiene che l'apporto causale del Sindaco M. sia stato particolarmente incisivo. Infatti la lettera del 3.06.2011 al Capo Dipartimento Organizzazione I. con la designazione nominativa degli organi di staff e la determinazione puntuale ed irrevocabile dell'emolumento sostitutivo può essere considerata come maggiormente significativa nell'iter di attribuzione del trattamento economico al L., atteso che la fase successive del passaggio in Giunta risulta sensibilmente condizionata dal volere del Primo Cittadino.

Pertanto si reputa equo rideterminare le percentuali di danno, quantificato nella somma di euro 30.000,00, nella misura del 60% in capo al M., del 10% diviso in parti uguali tra i componenti della Giunta Comunale che ha adottato la deliberazione n. 131601/2011, del 20% in capo alla I. e del 10% in capo all'A..

Conclusivamente i convenuti M. V., G. S., G. P., F. A., M. R., R. A., P. M., R. N. L., L. M., M. N., C. A., I. A. R. e A. G. vanno condannati al pagamento della somma di euro 30.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria, secondo le percentuali precedentemente rideterminate, oltre ad interessi legali sull'importo così rivalutato dal deposito della sentenza al saldo e al pagamento delle spese del presente giudizio, come determinate in dispositivo, secondo le percentuali di danno a ciascun convenuto imputate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

SENT. N. 155/14/R

M. V., G. S., G. P., F. A., M. R., R. A., P. M., R. N. L., L. M., M. N., C. A., I.

A. R. e A. G. al pagamento, in favore del Comune di OMISSIS, del danno

erariale quantificato nella misura di euro 30.000,00 comprensiva di

rivalutazione monetaria secondo le percentuali del 60% per M. V., del 10%

suddiviso in pari uguali tra G. S., G. P., F. A., M. R., R. A., P. M., R. N. L., L.

M., M. N. e C. A., del 20% per I. A. R. e del 10% per A. G., oltre interessi

legali sulla predetta somma dal deposito della presente sentenza fino

all'effettivo soddisfo.

Condanna inoltre i convenuti M. V., G. S., G. P., F. A., M. R., R. A., P. M., R.

N. L., LEPORE M., M. N., C. A., I. A. R. e A. G. al pagamento delle spese di

giudizio, nella misura corrispondente per ciascuno di essi alle percentuali

d'imputazione definitiva del danno erariale, che sono complessivamente

liquidate nell'importo di euro 2.256,82 (duemiladuecentocinquantasei/82).

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di

protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria venga

apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri dati

identificativi dei convenuti e, se esistenti, del dante causa e degli aventi

causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2014.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Cons. Alberto RIGONI)

(Pres. Luigi DI MURRO)

f.to Alberto Rigoni

f.to Luigi Di Murro

Depositata in Segreteria il giorno 18 novembre 2014

Il Direttore di Segreteria

f.to dott.ssa Nicoletta Natalucci